

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6531 del 22/11/2024
Oggetto	MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 642 DEL 06/02/2018, EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA: "PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT SRL". ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI MACCHINARI DA CAVA E CANTIERE (SEMOVENTI E NON), ATTREZZATURE, IMPIANTI E LORO COMPONENTI PER I SETTORI GEOTECNICO, GEOFISICO E GEOGNOSTICO" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO, LOC. CAMPOGRANDE N. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6776 del 21/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 642 DEL 06/02/2018, EX ART. 3 DPR 59/2013 — DITTA: "PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT SRL".

ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI MACCHINARI DA CAVA E CANTIERE (SEMOVENTI E NON), ATTREZZATURE, IMPIANTI E LORO COMPONENTI PER I SETTORI GEOTECNICO, GEOFISICO E GEOGNOSTICO" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO, LOC. CAMPOGRANDE N. 26.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152"*;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata:

- la Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 642 del 06/02/2018, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1388 del 17/02/2018, (acquisito al prot. ARPAE n. 151210 del 02/10/2019), per l'attività di "fabbricazione di macchinari da cava e cantiere (semoventi e non), attrezzature, impianti e loro componenti per i settori geotecnico, geofisico e geognostico" svolta dalla ditta "PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT SRL" (P.Iva 00980440333), presso lo stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 26 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art.

269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 7932 del 25/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 136842 del 26/07/2024, il Suap del Comune di Calendasco ha trasmesso l'istanza, presentata dalla ditta "PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT SRL" (P.Iva 00980440333), finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "fabbricazione di macchinari da cava e cantiere (semoventi e non), attrezzature, impianti e loro componenti per i settori geotecnico, geofisico e geognostico" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 26, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 146508 del 09/08/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 154079 del 27/08/2024 la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 155257 del 28/08/2024 questo Servizio ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 164770 del 13/09/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 172104 del 25/09/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 11 del 12/11/2024 Sinadoc 27216/2024) risulta che:

- la ditta intende effettuare una riorganizzazione degli spazi aziendali, prevedendo l'attivazione di servizio di "guardiania" provvisto di ufficio all'ingresso dello stabilimento e prevedendo nuovi uffici all'interno del sito;
- la realizzazione dei servizi igienici per i nuovi uffici (amministrativi e guardiania) e della rete di trattamento/collettamento delle acque reflue domestiche dedicata a tali servizi, darà origine ad un nuovo punto di scarico di acque reflue domestiche, identificato come S2;
- la ditta dichiara che per lo scarico S1 nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- pertanto, dall'insediamento avranno origine n° 2 scarichi di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Rio Calendasco, come di seguito descritti:
 - scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici ubicati nella parte est dell'insediamento, trattate mediante un sistema costituito da n° 3 fosse Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
 - scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici ubicati nella parte ovest dell'insediamento, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff (aventi rispettivamente una potenzialità pari a 1 A.E. e 3 A.E.), n° 2 degrassatori (aventi rispettivamente una potenzialità pari a 1 A.E. e 3 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 15 A.E.;

Atteso che:

- con nota prot. n. 174355 del 27/09/2024 è stato richiesto al Comune di Calendasco, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S2 di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Rio Calendasco;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S2 di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Rio Calendasco e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

Dato atto che in data 14/08/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)

PR_PCUTG_Ingresso_0036514_20240808, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto, mantenendo invariate le prescrizioni impartite con la determinazione dirigenziale n. Det-Amb 642 del 06/02/2018, relativamente ai titoli di cui all'art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico, per i quali il proponente ha dichiarato il *proseguimento senza modifiche*;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 642 del 06/02/2018, (rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo prot. n. 1388 del 17/02/2018), in favore della ditta "PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT SRL" (P.Iva 00980440333) per l'attività di "fabbricazione di macchinari da cava e cantiere (semoventi e non), attrezzature, impianti e loro componenti per i settori geotecnico, geofisico e geognostico" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 26 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Rio Calendasco;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di riportare, per il buon ordine, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso, **già impartite con la Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 642 del 06/02/2018**:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza Minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza Minima	9 m

EMISSIONE N. E3 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza Minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

- a) l'aspirazione dei gas di scarico dei veicoli deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno tramite l'emissione E2;
- b) i camini di emissione E1 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di olio**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) non deve essere superato un consumo massimo mensile di prodotti per saldatura pari a 40 kg/mese;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, **il gestore può non effettuare autocontrolli annuali a detta emissione a condizione che** i consumi mensili del materiale di saldatura utilizzato, validati dalle fatture di acquisto, vengano annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) in sede di messa a regime degli impianti dovranno essere effettuati tre campionamenti ad E3, in tre giornate diverse, in un periodo di 10 giorni ed i risultati dovranno essere trasmessi agli Enti preposti entro un mese dal termine della messa a regime;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al Comune interessato ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Rio Calendasco, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. (Abitanti Equivalenti) serviti non può superare la potenzialità massima depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;
- b) i filtri percolatori devono rispettare quanto indicato al punto 5 della Tabella A della D.G.R. n° 1053/2003; è

indispensabile la presenza di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio dei filtri;

c) i pozzetti di ispezione posti a monte dell'immissione degli scarichi nella cunetta stradale devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;

d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;

e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Calendasco e all'ARPAE, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli abilitativi già rilasciati, è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 17/02/2018, data del provvedimento conclusivo prot. 1388 di rilascio, da parte del Suap del Comune di Calendasco, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 642 del 06/02/2018;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della

prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.